

# TI\_GERICHTE 12.1996.112 vom 11. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1996.112](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.112)

FR: TI\_GERICHTE 12.1996.112 du 11 septembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1996.112 del 11 settembre 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Punto centrale della vertenza in esame è la questione a sapere se il CCL sia applicabile ai rapporti giuridici intercorsi fra le parti, ritenuto che entrambe appartenevano alle rispettive associazioni padronali (ASEG) e professionali (FSG) firmatarie della convenzione. Di norma il CCL trova applicazione quando le parti, oltre ad appartenere alle rispettive associazioni di categoria, sono vincolate da un contratto di lavoro. Il testo di legge parla espressamente di datori di lavoro e lavoratori (art. 356 e segg. CO) e, preso alla lettera, sembra escludere l'applicabilità del CCL ad altri contratti per prestazioni di lavoro quali per esempio il mandato o l'appalto. Il legislatore infatti ha previsto l'istituto giuridico del CCL a tutela dei lavoratori salariati che, quali partners sociali più deboli a seguito dello stretto rapporto di dipendenza dai datori di lavoro, necessitano di una protezione qualificata. Questa necessità viene di regola a cadere quando non vi è più questo rapporto di dipendenza e subordinazione, quando cioè le prestazioni lavorative non vengono più fornite nell'ambito di un contratto di lavoro, bensì da liberi professionisti. Tuttavia, anche all'infuori di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, può eccezionalmente venirsi a creare un rapporto di dipendenza tra la persona che fornisce la prestazione lavorativa e il suo "mandante". In questi casi si parla di cosiddette "arbeitnehmerähnliche Personen" ( Adler , *Problèmes de qualification contractuelle et leurs répercussions sur les assurances sociales. L'exemple des journalistes de la presse écrite*, in: *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, pag. 14 seg) , per le quali si pone la problematica dell'applicabilità di un eventuale CCL stipulato tra le associazioni di categoria cui appartengono le parti contrattuali. Seguendo la ratio legis delle norme sul CCL (art. 356 e segg. CO), improntate alla tutela del lavoratore, si giustifica senz'altro un'applicazione dello stesso a quelle persone che, per il forte grado di dipendenza economica da colui per il quale effettuano prestazioni lavorative, sono comparabili a dei salariati. La determinazione del grado di dipendenza economica necessario in un caso concreto risulta però essere problematica e, mancando dei criteri sufficientemente precisi, la sicurezza del diritto può esserne considerevolmente pregiudicata ( Adler , op. cit., ibidem).

### E. 2

Nella fattispecie che ci occupa la questione può rimanere irrisolta poiché il CCL in questione ha previsto espressamente la sua applicabilità anche a fotoreporter liberi RP (art. 37 cpv. 2 CCL). Questi ultimi vengono proprio definiti quali membri attivi della FSG iscritti nel registro professionale, che collaborano con un editore al di fuori di un contratto di lavoro e che non sono occupati a tempo pieno da nessun editore (art. 37 cpv. 1 CCL). La

convenzione collettiva ha regolamentato inoltre lo statuto di collaboratore regolare, di cui beneficia un fotoreporter dopo almeno 2 anni di collaborazione con un giornale e una pubblicazione annua media, nei 2 anni precedenti, di almeno 100 fotografie (art. 45 cpv. 1 e 2 CCL). A norma del CCL un collaboratore regolare gode di diritti supplementari quali un periodo di disdetta di 3 mesi, indennità per perdita di guadagno, gratifiche (art. 46 CCL) che rendono il rapporto di collaborazione parificabile ad un contratto di lavoro.

### **E. 3**

Dalle risultanze istruttorie emerge, incontestabilmente, la qualifica dell'attore quale fotoreporter libero RP, nonché collaboratore regolare della convenuta, conformemente ai requisiti del CCL (art. 37 cpv. 1, 45 cpv. 1 e 2 CCL). L'attore infatti è membro attivo della FSG iscritto nel RP sin dall'inizio del 1987 (doc. A, e fatto non contestato), ha collaborato con la convenuta a far tempo dal 1976 al di fuori di un contratto di lavoro in senso stretto, fornendo le sue prestazioni anche ad altri quotidiani (interrogatorio formale dell'attore; testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) e pubblicando sul \_\_\_\_\_, nei 2 anni precedenti la disdetta, oltre 100 fotografie (doc. D).

### **E. 4**

La soluzione espressamente adottata in casu dai partner sociali del CCL, che ne hanno convenuto l'applicabilità anche a prescindere dall'esistenza di un contratto di lavoro, rende superflua un'analisi approfondita della connotazione giuridica del contratto stipulato in concreto tra le parti. Il Tribunale federale del resto, nella sentenza citata dal Pretore, che concerneva proprio l'attività di una fotoreporter libera professionista, ha già avuto modo di statuire che il CCL stipulato tra FSG e ASEG non è applicabile soltanto nel caso in cui tra le parti sia stato concluso un contratto di lavoro, bensì anche nell'ipotesi in cui il rapporto sia retto dalle norme sul mandato ( I CCTF

### **E. 8**

L'appellante sostiene altresì che le pretese dell'attore raffigurerebbero gli estremi dell'abuso di diritto. Orbene, l'art. 3 cpv. 1 CCL definisce le disposizioni della convenzione collettiva quali esigenze minime inderogabili, a meno che non vengano stipulati per iscritto cambiamenti a favore dei membri attivi RP della FSG; un tale particolare accordo, nel caso di specie, non è mai venuto in essere. Il cpv. 2 del medesimo articolo, che si riallaccia all'art. 341 cpv.1 CO, stabilisce inoltre che i membri attivi della FSG non possono rinunciare ai diritti derivanti dalle disposizioni del CCL durante la sua validità, e quindi nemmeno alle retribuzioni minime in esso previste. Il fatto che il convenuto abbia fatto valere le sue pretese soltanto dopo la cessazione della collaborazione, senza nulla rivendicare in precedenza, non può di conseguenza costituire abuso di diritto ( DTF 110 II 171 seg., 105 II 42; Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, ad art. 341, pag. 457 e seg., no. 4). Anche la circostanza che il convenuto faccia valere le pretese derivanti da CCL soltanto nei confronti dell'appellante, avendo continuato dopo la disdetta del rapporto di collaborazione a fatturare ad altre testate il medesimo prezzo inferiore ai minimi previsti nella convenzione collettiva, non è sufficiente a fondare l'abuso di diritto, che non viene protetto dalla legge soltanto quando è manifesto ( DTF 98 II 145).

### **E. 9**

L'appellante non eccepisce alcunché circa i conteggi effettuati dal Pretore sull'indennità e sulla differenza tra l'onorario fatturato dall'attore e l'importo minimo cui quest'ultimo avrebbe avuto diritto a norma di CCL quale collaboratore regolare e di conseguenza quegli

importi sono tenuti per accettati.

#### **E. 10**

Ne segue che l'appello dev'essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico della convenuta ed appellante, in considerazione della sua totale soccombenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 20 maggio 1996 della \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.-- b) spese fr. 50.-- Totale fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di fr. 1'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.